



NOTA ILLUSTRATIVA DEL DECRETO-LEGGE RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA".

Articolo 1

L'articolo 1 contiene modifiche al codice penale:

- a) un regime più severo per l'espulsione e l'allontanamento disposti dal giudice;
- b) l'inasprimento delle pene per i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose, commessi da chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di droghe;
- c) una nuova circostanza aggravante, che aumenta le pene per i reati commessi da chi si trovi illegalmente sul territorio dello Stato

a) L'art.1 modifica la disciplina dell'espulsione e dell'allontanamento dello straniero e del comunitario (regolari) disposti dal giudice. Tale modifica riguarda le disposizioni del codice penale e delle leggi speciali (in materia di stupefacenti e di immigrazione) che prevedono che il giudice, quando uno straniero sia condannato, ordini l'espulsione o l'allontanamento. La pena di **dieci anni** attualmente fissata dal cod. pen. per disporre tale misura alternativa alla detenzione viene **ridotta a due anni**, anche per l'allontanamento del cittadino comunitario.

In concreto, il giudice, in tutti i casi di condanna dello straniero o del comunitario a pene superiori ai due anni, deve applicare la misura di sicurezza dell'espulsione o dell'allontanamento.

Lo straniero o il cittadino comunitario che trasgredisce all'ordine di espulsione o allontanamento è punito con la reclusione da 1 a 4 anni.

Inoltre, qualunque sia l'entità della condanna, il giudice deve sempre ordinare l'espulsione o l'allontanamento qualora

il soggetto sia condannato per uno dei delitti contro la personalità dello Stato.

b) in questa disposizione congiuntamente all'articolo 3 sono introdotte nuove pene per i reati commessi in violazione delle norme del codice della strada ed in particolare sono inasprite le pene per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose connessi alla guida in stato di ebbrezza e/o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.

Per l'omicidio colposo, quando il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di droghe la pena è la reclusione da 3 a 10 anni (prima era da 1 a 5 anni); in caso di aggravanti, la pena può arrivare sino a un massimo di 15 anni di reclusione.

L'inasprimento delle misure nei confronti di chi guida in stato d'ebbrezza o sotto l'effetto di stupefacenti è completato dalle disposizioni dell'articolo 3 del decreto legge

c) si introduce nel codice penale una nuova circostanza aggravante per i reati commessi da persona che si trovi illegalmente sul territorio dello Stato e che consentirà al giudice di aumentare la pena **fino a un terzo** per ogni reato commesso da chi si trovi illegalmente sul territorio nazionale (sia straniero che comunitario).

Articolo 2

L'articolo 2 contiene modifiche al codice di procedura penale:

a) nuova disciplina in materia di confisca e distruzione merci contraffatte;

b) i cd. riti speciali (giudizio direttissimo e giudizio immediato), diventano obbligatori e non più facoltativi qualora sussistano alcuni presupposti;

c) il cd. patteggiamento in appello, viene soppresso;

d) l'esecuzione della pena.

a) Si disciplina la materia della **custodia e della distruzione delle merci in sequestro nell'ambito di un procedimento penale.**

Si attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di disporre la distruzione non solo delle merci deperibili (attualmente vigente), ma anche delle merci di cui è vietata la fabbricazione, il possesso, la commercializzazione.

Per la distruzione, è richiesto che la custodia risulti difficoltosa per la quantità della merce in sequestro ovvero particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza o la salute.

Sul piano pratico, rilevante è la previsione secondo cui quando si procede nei confronti di **ignoti**, la stessa polizia giudiziaria può effettuare la distruzione delle merci contraffatte in sequestro, decorso il termine di 3 mesi dalla data del sequestro e dandone comunicazione all'autorità giudiziaria. In questi casi, la distruzione può essere effettuata dopo 15 giorni dalla comunicazione, salva diversa determinazione dell'autorità giudiziaria.

b) si modifica il regime di applicazione del giudizio direttissimo e del giudizio immediato, riti speciali che consentono di definire più rapidamente il processo, prevedendo per quanto riguarda il **giudizio direttissimo**, che il pubblico ministero deve applicare questo rito speciale tutte le volte in cui vi sia stato un arresto in flagranza di reato e che sia stato convalidato (mentre attualmente si tratta di un'opzione del p.m.). In questi casi, il p.m. sarà tenuto a presentare l'imputato in udienza immediatamente oppure entro il quindicesimo giorno dall'arresto.

Relativamente al **giudizio immediato**, si prevede che possa aver luogo anche oltre i termini, assai ridotti, attualmente fissati dall'art.454 del codice di procedura penale (90 giorni dalla iscrizione della notizia di reato).

Inoltre, quando è stata applicata una misura cautelare, il p.m. è tenuto a richiedere il giudizio immediato, dopo che il Tribunale del riesame abbia confermato la misura o dopo il decorso dei termini per la richiesta di riesame.

c)viene soppresso il cd. patteggiamento in appello, ossia la possibilità che il p.m. e l'imputato, durante il processo d'appello, possano accordarsi sulla pena.

Tale abrogazione risponde alla finalità di incentivare maggiormente il patteggiamento in primo grado, oggi scoraggiato da tale previsione, applicazione del patteggiamento che consente un abbattimento considerevole della pena irrogata in primo grado.

d) tale correzione al codice di procedura penale modifica la disciplina relativa all'esecuzione delle pene detentive.

In generale, il c.p.p. stabilisce che nei casi di condanna a pena non superiore a tre anni il p.m. ne sospenda l'esecuzione, per permettere la presentazione delle richieste di concessione delle misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà) o di sospensione dell'esecuzione della pena. La modifica elimina la sospensione automatica dell'esecuzione penale per alcuni reati di maggiore allarme sociale: 423-bis, 600-bis, 624-bis e 628 del codice penale.

In questi casi, dovrà essere emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva, salva la facoltà per il condannato di presentare le richieste di misure alternative o di sospensione dell'esecuzione su cui provvede il Tribunale di sorveglianza.

Articolo 3

Viene modificata la competenza per materia del giudice di pace.

Articolo 4

Tale articolo **introduce rilevanti modifiche al Codice della Strada:**

a)vengono inasprite le pene per i reati connessi alla circolazione stradale e viene reintrodotta la sanzione penale nei confronti di chi rifiuti di sottoporsi agli accertamenti relativi allo stato di ebbrezza alcolica od all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;

b) si prevede anche che per i delitti di omicidio colposo commessi da soggetti alla guida in stato di rilevante ebbrezza alcolica o di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope la sanzione amministrativa della revoca della patente di guida (resta invece ferma, per le altre fattispecie di omicidio colposo, la sanzione della sospensione della patente fino a quattro anni, già prevista dall'art.222 del Codice della strada).

ARTICOLO 5

Al fine di rendere più efficace il contrasto all'immigrazione clandestina e punire le condotte che agevolano i fenomeni di irregolarità, si prevede la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni per **chi cede a titolo oneroso un immobile allo straniero che soggiorna irregolarmente nello Stato**, a cui si aggiunge **la confisca obbligatoria dell'immobile**, salvo che appartenga a terzi estranei al reato. I proventi della vendita del bene confiscato sono destinati a potenziare la prevenzione e la repressione dei reati di immigrazione clandestina.

Articoli -6 -7 - 8

Tali articoli del decreto legge (6, 7 e 8) prevedono:

a) **un rafforzamento delle competenze e dei poteri dei sindaci in materia di sicurezza urbana e di contrasto ai fenomeni di degrado urbano;**

b) **un più efficace coordinamento fra la polizia municipale e le altre forze di polizia e la possibilità per la prima di accedere al CED.**

a) In particolare, il sindaco può adottare provvedimenti urgenti (le cd. ordinanze) non solo per eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, ma anche in materia di sicurezza urbana (

si farebbe riferimento a tutti quei comportamenti e fatti che minacciano la pacifica ed ordinata convivenza civile).

Inoltre, si stabilisce che il sindaco, in quanto ufficiale di governo, concorra a garantire la collaborazione fra la polizia locale e le forze di polizia statale nell'ambito delle direttive emanate dal Ministro dell'Interno.

b) per garantire la collaborazione tra le forze di polizia, si prevede che i **piani coordinati di controllo del territorio** debbono prevedere la cooperazione tra la polizia municipale e la polizia di Stato (mentre prima era eventuale e su richiesta del sindaco). A tal fine il Ministro della giustizia, con un decreto interministeriale da emanare entro 6 mesi, stabilisce il protocollo per garantire l'immediato interessamento degli organi della Polizia di Stato, nel caso di interventi in flagranza di reato da parte del personale della polizia municipale, ai fini del prosieguo dell'attività investigativa.

Infine, si prevede la **diretta utilizzazione ed accesso del Centro elaborazione dati (CED) interforze del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministro dell'interno da parte della polizia municipale.**

In particolare viene consentito l'accesso diretto alle banche dati dei veicoli rinvenuti e dei documenti di identità rubati o smarriti e la facoltà di immissione diretta dei dati (e non solo di consultazione di quelli esistenti).

Articolo 9

Viene modificata la **denominazione dei CPT in "Centro di identificazione ed espulsione"**

Articolo 10 -11 -12

Vengono rese più efficaci le misure di prevenzione antimafia, che si applicano ai **soggetti indiziati di appartenere ad associazioni criminali di stampo mafioso.**

Si semplificano le competenze in materia, attraverso una razionalizzazione normativa.

In particolare, si prevede che l'applicazione delle misure di prevenzione personali (la sorveglianza speciale e l'obbligo di soggiorno) può essere proposta anche dal direttore della Direzione Investigativa antimafia, che peraltro già può esercitare tale potere su delega del Ministro dell'interno e viene rafforzato il ruolo delle direzioni distrettuali antimafia, nell'ambito delle misure di prevenzione antimafia, assegnando i poteri al procuratore distrettuale.

L'art.10 stabilisce che il Procuratore nazionale antimafia può disporre l'applicazione di singoli magistrati della Procura nazionale presso le procure distrettuali, per la trattazione dei procedimenti di prevenzione.

**NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE
RECANTE "MISURE URGENTI IN MATERIA DI SICUREZZA
PUBBLICA".**

ARTICOLI 1-2

L'articolo 1 modifica l'art.61, comma 1 n. 5 del codice penale, stabilendo l'aggravio di pena quando il reato è commesso in **danno di persona di età avanzata**.

L'articolo 2 modifica parte dell'art. 36 della l. n.104/92 stabilendo che per il reato di atti osceni, per i delitti contro la persona e contro il patrimonio, per i delitti di prostituzione commessi in danno di soggetto portatore di minorazione fisica, psichica o sensoriale, la pena è aumentata da un terzo alla metà .

ARTICOLO 3

Si rende più gravosa **l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte dello straniero o dell'apolide che abbia contratto matrimonio con un cittadino italiano**, prevedendo che il soggetto deve risiedere legalmente nel

territorio italiano da almeno **due anni** (prima erano richiesti 6 mesi) e richiedendo la permanenza del vincolo matrimoniale al momento dell'adozione del decreto che concede la cittadinanza, con una riduzione a metà dei termini in presenza di figli.

ARTICOLI 4 - 5 - 7

Tali disposizioni inaspriscono il regime a carico delle condotte di a) **danneggiamento**, di b) **deturpamento di cose altrui**, di c) **occupazione abusiva di suolo pubblico**.

Tali modifiche sono finalizzate a reprimere determinati comportamenti di degrado urbano che incidono sull'ordinata convivenza cittadina, che arrecano un decoro urbano.

a) Nei casi di **danneggiamento** aggravato, è previsto che la sospensione condizionale della pena sia sempre subordinata all'**eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato** ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività gratuita in favore della collettività.

b) Si stabiliscono **aggravi di pena** quando il **deturpamento** riguarda immobili sottoposti a risanamento edilizio o ambientale o su ogni altro immobile quando al fatto consegue un pregiudizio del decoro urbano.

c) In materia di **occupazione abusiva del suolo pubblico**, si prevede che il sindaco o il prefetto (a seconda che si tratti di strade urbane o extraurbane) possano ordinare l'immediato ripristino dello stato dei luoghi, a spese degli occupanti e quando l'occupazione avviene per motivi commerciali, la chiusura dell'esercizio sino all'adempimento dell'ordine e del pagamento delle spese.

ARTICOLI 6-8

Tali articoli sono finalizzate ad inasprire il regime relativo ai **reati di accattonaggio qualora siano impiegati minori.**

Si prevede in particolare una nuova fattispecie di reato, che punisce il fatto di chi si avvale per mendicare di una persona minore di anni 14 o, comunque, non imputabile, ovvero permette che tale persona, sottoposta alla sua autorità o vigilanza, mendichi.

Con altra modifica del c.p. si introduce la **decadenza dall'esercizio della potestà genitoriale**, quando il genitore sia stato condannato per i reati di riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone, acquisto di schiavi.

ARTICOLI 9 - 16 - 18

Tali disposizioni introducono importanti novità relativamente:

- a) alla repressione del fenomeno di immigrazione clandestina;
- b) all'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari;
- c) alla permanenza nei Centri di identificazione e di espulsione.

a) L'articolo 9 introduce il reato di ingresso illegale nel territorio dello Stato.

La nuova previsione, inserita nel testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286), punisce lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni contenute nel testo unico sull'immigrazione.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede con rito direttissimo.

b) L'articolo 16 modifica la disciplina in materia di iscrizione anagrafica prevedendo che gli uffici comunali competenti devono verificare le condizioni igienico-sanitarie

dell'immobile. Tale previsione va letta congiuntamente alle disposizioni e regole contenute nel d. lgs. n.30 /07 e relativi decreti correttivi.

c) L'articolo 18, lettera b), contiene una **nuova disciplina della permanenza dello straniero presso i centri di identificazione ed espulsione** (come denominati gli attuali centri di permanenza temporanea, ai sensi dell'art.8 del decreto legge).

Secondo le disposizioni in vigore, lo straniero può permanere presso il Centro, per la sua identificazione e rimpatrio, per un periodo di trenta giorni, prorogabili di altri trenta. Scaduti tali termini, gli viene ordinato di abbandonare il territorio dello Stato, entro 5 giorni.

Il disegno di legge stabilisce invece che il termine di permanenza presso il centro è di **sessanta giorni**. Se, entro tale periodo, non è possibile l'identificazione o l'acquisizione dei documenti per il viaggio, su richiesta del questore, il giudice di pace può prorogare il termine anche più volte, per un **massimo di diciotto mesi di permanenza presso il centro**.

Inoltre, alla lettera a) del medesimo articolo, estendono i presupposti in base ai quali effettuare la **valutazione di pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato**.

La norma vigente prevede che si debba tener conto solo dei reati gravissimi (quelli di criminalità di tipo mafioso e assimilati, ora invece stabilisce che si debba tener conto anche delle condanne eventualmente riportate dallo straniero per reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza

ARTICOLI 10 - 11 - 12- 13 - 14 - 15

Questi articoli contengono disposizioni in materia di **misure di prevenzione antimafia**.

In questa materia, già è intervenuto il decreto legge, il disegno di legge integra l'intervento normativo

prevedendo ad esempio la possibilità di **aggredire il patrimonio mafioso** anche in caso di **morte** del proposto o del sottoposto; la confisca dei beni di cui la persona sottoposta a procedimento di prevenzione non può giustificare la legittima provenienza e che abbiano un valore sproporzionato rispetto al reddito.

ARTICOLO 17

L'articolo 17 integra il testo del decreto antiterrorismo del 2005 (cd. decreto Pisanu), prevedendo che per il **compimento delle operazioni di trasferimento di danaro** va **acquisita copia del documento di identità del richiedente**.

Quando si tratti di straniero, occorre acquisire anche la copia del titolo di soggiorno.

Le copie di tali documenti debbono essere conservate e sono a disposizione dell'autorità di pubblica sicurezza.

La mancata applicazione di tali prescrizioni è sanzionata con la revoca dell'autorizzazione.

NOTA ILLUSTRATIVA DELLO SCHEMA DI DECRETO CORRETTIVO DEL DECRETO LEGISLATIVO N.30/07 RECANTE ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE SUL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI

La disciplina in oggetto è contenuta nel d.lgs. N.30 del 2007 che ha recepito la direttiva comunitaria in materia e nel **decreto correttivo n. 32 del 28 febbraio 2008 che ha apportato alcune correzioni** al decreto legislativo n. 30/07 e nel decreto correttivo licenziato dal Consiglio dei Ministri il 21 maggio non ancora trasmesso alle Commissioni competenti per il relativo parere.

Per completezza si enunciano i contenuti principali che riguardano l'attività dei Comuni in materia.

La normativa riconosce il diritto di soggiornare nello Stato membro ospitante per un **periodo non superiore a tre mesi** senza formalità o condizione che il possesso di carta d'identità o passaporto; **dopo i tre mesi** al fine di evitare che la permanenza comporti un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale sono previste alcune condizioni: 1) essere lavoratore subordinato o autonomo; o 2) disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione di malattia; o 3) essere iscritto presso un istituto pubblico o privato per seguirvi un corso di studi, di disporre di un'assicurazione malattia e di risorse economiche sufficienti; o 4) essere un familiare di un cittadino dell'Unione, titolare delle predette condizioni.

La direttiva europea stabilisce che Lo Stato membro in tale caso possa richiedere al cittadino comunitario l'iscrizione presso le autorità competenti e l'inadempimento all'obbligo di iscrizione può determinare solo sanzioni proporzionate e non discriminatorie.

Il presente decreto correttivo dispone che il cittadino dell'Unione che intenda soggiornare per un periodo superiore a tre mesi ha l'obbligo, per ragioni di tutela dell'ordine pubblico o della pubblica sicurezza, di richiedere l'iscrizione entro i dieci giorni dal decorso dei tre mesi dall'ingresso (la disciplina precedente come modificata dal decreto correttivo del Governo Prodi stabiliva una presunzione di permanenza nel territorio da tre mesi qualora il soggetto non avesse esercitato la richiesta e non un obbligo).

L'iscrizione anagrafica è rilasciata qualora sussistano i requisiti suindicati ed in particolare il nuovo decreto correttivo aggiunge in ordine **al requisito del reddito che questo deve consistere in risorse economiche sufficienti derivanti da attività dimostrabili come lecite.**

In particolare per quanto riguarda l'attività degli uffici comunali, **la disciplina è contenuta nell'articolo 9 del d. lgs. n.30/07 come modificato dai decreti correttivi,** ove si stabilisce che al cittadino comunitario si applica qualora soggiorni in Italia per un periodo superiore a tre mesi la legge n.1228 del 1954 e il regolamento anagrafico (D.P.R. n.223/89). Quindi per soggiornare nello Stato per un periodo superiore a tre mesi è

necessaria l'iscrizione all'anagrafe del Comuni di residenza, iscrizione all'atto della quale bisognerà verificare la sussistenza di requisiti indicati, oltre a quelli prescritti per il cittadino (bisogna ricordarsi che il disegno di legge in materia di sicurezza prevede l'obbligo per gli uffici comunali di verificare anche le condizioni igienico sanitarie dell'alloggio).

L'allontanamento coattivo dei comunitari.

La disciplina è contenuta nella Direttiva e nel d.lgs. n.30/07 e nei decreti correttivi.

Il presente decreto correttivo modificando l'articolo 20 del d. lgs.n.30/07 ha stabilito che il cittadino comunitario può essere allontanato per **motivi imperativi di pubblica sicurezza quando non abbia provveduto all'iscrizione anagrafica ovvero abbia tenuto comportamenti che costituiscono una minaccia concreta, effettiva e grave ai diritti fondamentali della persona ovvero all'incolumità pubblica o alla moralità pubblica o al buon costume** (il regime precedente identificava invece i motivi imperativi di pubblica sicurezza solo nella minaccia concreta ed attuale...e nell'incolumità pubblica). **Si prevede inoltre che qualora sussistano ostacoli tecnici all'esecuzione dell'allontanamento o difficoltà nell'identificazione il destinatario del provvedimento è trattenuto in un centro di permanenza temporanea per un periodo massimo di quindici giorni.**

In via generale, i provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza, per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno ed eseguiti dal questore; per motivi di pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto. Si stabilisce che tali provvedimenti di allontanamento sono adottati tenendo conto anche delle **segnalazioni motivate del sindaco** del luogo di residenza o dimora del soggetto.

Per quanto riguarda **l'allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno**, si ricorda che il relativo provvedimento è adottato dal prefetto con atto motivato ed il decreto correttivo aggiunge anche su segnalazione motivata del sindaco.